

Statuto e regolamento di gestione

Statuto del 16 giugno 2007

Nome, forma giuridica e sede

Art. 1 La Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (Conferenza centrale) è un'associazione a norma degli art. 60 ss. del Codice civile svizzero con sede a Zurigo.

Scopo

Art. 2 In collaborazione con i propri membri, la Conferenza centrale promuove in Svizzera il bene della Chiesa cattolica romana e la pace religiosa. In tale prospettiva essa rafforza la solidarietà fra le persone appartenenti alla Chiesa cattolica e il comune senso di responsabilità per il finanziamento dei compiti pastorali.

Compiti

Art. 3 La Conferenza centrale assume i seguenti compiti:

¹ Essa promuove lo scambio di esperienze e la collaborazione dei propri membri e li sostiene nell'adempimento dei rispettivi compiti. Essa coordina l'assolvimento dei compiti comuni di propria iniziativa o secondo le richieste dei propri membri.

² Essa crea le premesse e presta il proprio aiuto per l'adempimento dei compiti pastorali a livello linguistico regionale e su scala complessiva nazionale. I membri della Conferenza centrale partecipano in via solidale al finanziamento di tali compiti e servizi in base ad un particolare ordinamento contrattuale con la Conferenza dei vescovi svizzeri e ad altre convenzioni.

³ Essa cura il dialogo con la Conferenza dei vescovi svizzeri e discute con le istanze ecclesiastiche competenti gli interessi collettivi dei propri membri.

⁴ Essa si occupa dell'evoluzione in atto nella Svizzera sul piano sociale, religioso e religioso-giuridico con riferimento alle ripercussioni che essa può generare per quanto riguarda il finanziamento e la partecipazione alla configurazione della vita ecclesiastica.

⁵ Essa è un centro di competenza per le questioni di diritto pubblico ecclesiastico e partecipa allo sviluppo di un diritto attinente alla religione in grado di offrire alle Chiese e alle comunità religiose la possibilità di svilupparsi liberamente e di convivere pacificamente in un ambito basato sull'ordinamento democratico e lo Stato di diritto.

⁶ Essa tutela gli interessi collettivi dei suoi membri nei rapporti con le istanze statali e sociali e nei confronti dell'opinione pubblica.

- Rispetto delle competenze* **Art. 4** ¹ Nell'adempimento dei propri compiti la Conferenza centrale tiene conto delle competenze degli organi ecclesiastici e collabora con essi negli ambiti che toccano le competenze di entrambe le istanze decisionali.
- ² La Conferenza centrale tutela l'autonomia dei propri membri e agisce secondo il principio della sussidiarietà. Essa tiene conto in particolare delle diverse normative di diritto attinente alla religione dei Cantoni, della varietà delle regioni linguistiche e delle singole diocesi.
- Qualità di membro* **Art. 5** ¹ Possono fare parte come membri della Conferenza centrale le organizzazioni ecclesiastiche cantonali cattoliche romane di diritto pubblico o riconosciute in base al diritto pubblico.
- ² Dove non sussistono organizzazioni di tale genere, è data facoltà di far parte della Conferenza centrale come membri a quelle istituzioni o istanze che nel proprio Cantone provvedono all'adempimento dei rispettivi compiti.
- ³ Ogni membro ha la facoltà di essere rappresentato in seno alla Conferenza centrale mediante due delegate/i permanenti.
- Adesione e rinuncia* **Art. 6** ¹ L'adesione alla Conferenza centrale avviene mediante dichiarazione scritta alla Presidenza e assunzione da parte dell'Assemblea plenaria.
- ² È possibile rinunciare all'adesione alla Conferenza centrale mediante dichiarazione scritta alla Presidenza per la fine dell'anno civile successivo.
- Finanze* **Art. 7** ¹ La Conferenza centrale allestisce un piano finanziario e un preventivo annuale e presenta ogni anno un proprio resoconto.
- ² I membri assumono i costi sulla base di una chiave di finanziamento decisa dall'Assemblea plenaria.
- ³ I membri che non versano i contributi previsti sulla base della chiave di finanziamento, devono motivarne la causa nei confronti dell'Assemblea plenaria; essa prende posizione in merito.
- Regolamento di gestione* **Art. 8** I compiti e le competenze degli organi, nonché lo svolgimento dei lavori nell'Assemblea plenaria e nelle Commissioni, sono definiti in un regolamento di gestione emanato dall'Assemblea plenaria.

Organi

Art. 9 Gli organi della Conferenza centrale sono:

- a) l'Assemblea plenaria;
- b) la Presidenza;
- c) le Commissioni permanenti;
- d) il Segretariato generale;
- e) l'Ufficio di revisione.

L'Assemblea plenaria

Art. 10 ¹ L'Assemblea plenaria è l'organo supremo della Conferenza centrale. Essa è costituita dalle/dai delegate/i permanenti designate/i dai membri e si riunisce di regola tre volte l'anno.

² Ogni delegato/a dispone di un voto in seno all'Assemblea plenaria.

³ L'Assemblea plenaria va convocata entro due settimane qualora lo richiedano almeno dieci delegate/i o cinque membri.

La Presidenza

Art. 11 ¹ La Presidenza è l'organo esecutivo della Conferenza centrale e la rappresenta verso l'esterno. Essa è costituita da almeno cinque persone. Ne fanno parte la/il presidente, due vicepresidenti e le/i presidenti delle tre Commissioni permanenti.

² La Presidenza è nominata dall'Assemblea plenaria per un periodo di carica di due anni. È possibile la rinomina.

³ Per la/il presidente vige la limitazione di due periodi di carica.

⁴ La/il segretaria/o generale partecipa alle sedute della Presidenza con voto consultivo.

Commissioni permanenti

Art. 12 ¹ L'Assemblea plenaria nomina per il periodo di carica le seguenti Commissioni permanenti:

- a) la Commissione delle finanze;
- b) la Commissione per il diritto pubblico ecclesiastico e il diritto attinente alla religione;
- c) la Commissione per la comunicazione e le relazioni pubbliche.

² Quali presidenti possono essere eletti esclusivamente delegate/i della Conferenza centrale.

³ La Presidenza definisce gli incaricati affidati alle Commissioni e ai Gruppi di lavoro.

Segretariato generale **Art. 13** Il Segretariato generale della Conferenza centrale è diretto dalla/dal segretario/o generale nominato dall'Assemblea plenaria.

Ufficio di revisione **Art. 14** ¹ L'Assemblea plenaria nomina per il periodo di carica un Ufficio di revisione costituito da tre delegate/i.

² L'Assemblea plenaria può delegare i compiti dell'Ufficio di revisione a una società di revisione esterna.

Modifiche dello statuto **Art. 15** Le modifiche dello statuto devono essere approvate da almeno due terzi dei membri.

Entrata in vigore **Art. 16** Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea plenaria il 16 giugno 2007. Esso sostituisce lo statuto del 1° dicembre 1990 ed entra in vigore il 1° gennaio 2008, dopo che la sua approvazione è stata decisa con il quorum richiesto di almeno due terzi dei membri secondo l'art. 12 dello statuto del 1° dicembre 1990.

Regolamento di gestione del 1° dicembre 2007 (modificato il 3 dicembre 2011, il 25 marzo 2017, il 2 dicembre 2017, il 28 novembre 2020 e il 26 giugno 2021)

A norma dell'art. 8 del suo statuto, la Conferenza centrale cattolica romana della Svizzera (Conferenza centrale) emana il seguente regolamento di gestione:

I. Generalità

Periodo di carica **Art. 1** Il periodo biennale di carica della Conferenza centrale inizia il 1° gennaio degli anni pari.

Nomina **Art. 2** La Conferenza centrale nomina i propri organi nell'ultima Assemblea plenaria del periodo di carica in corso.

Delegate/i **Art. 3** I membri della Conferenza centrale comunicano in iscritto al Segretariato generale le/i loro nuove/i delegate/i almeno due settimane prima della data della prossima Assemblea plenaria, indicando nel contempo quali siano le/i delegate/i che terminano il rispettivo mandato.

II. Assemblea plenaria

Compiti **Art. 4** All'Assemblea plenaria spettano tutti i compiti importanti che rivestono carattere decisionale o di orientamento generale, in particolare:

- a) l'emanazione e le modifiche del regolamento di gestione;
- b) la nomina della Presidenza, della/del segretario/o generale, dell'Ufficio di revisione, dei presidenti e dei membri delle Commissioni permanenti, nonché delle persone delegate in altre istituzioni;
- c) la decisione riguardane il preventivo e l'approvazione del conto consuntivo;¹
- d) l'approvazione della chiave di finanziamento;
- e) l'emanazione di un regolamento sulle spese, gli onorari e le indennità per i membri degli organi della RKZ;²
- f) la decisione sulle proposte del Consiglio di cooperazione CVS-RKZ, nonché della Commissione per la pianificazione e le finanze CVS-RKZ;³
- g) la determinazione di un credito-quadro per i contributi non ricorrenti e la competenza finanziaria della Presidenza;

¹ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 3 dicembre 2011

² Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 25 marzo 2017

³ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 2 dicembre 2017

- h) la decisione riguardante il finanziamento di altri compiti;
- i) l'approvazione dei pareri e delle prese di posizione della Conferenza centrale rilevanti a livello complessivo svizzero;
- j) l'emanazione di raccomandazioni per convenzioni intercantonali che rivestono importanza per le regioni linguistiche o a livello complessivo svizzero;
- k) l'impiego di Commissioni non permanenti.

Date delle Assemblee plenarie

Art. 5 Le date delle Assemblee plenarie per l'anno successivo sono decise nella seconda sessione dell'anno corrente.

Luogo delle Assemblee plenarie

Art. 6 ¹ Una volta l'anno l'Assemblea plenaria si riunisce nel luogo in cui ha sede il Segretariato generale.

² Nella scelta degli altri luoghi delle Assemblee plenarie si tiene conto dei diversi Cantoni e delle regioni linguistiche.

³ Come Assemblea plenaria può essere considerata anche una videoconferenza, purché essa sia stata decisa dalla Presidenza e possa essere effettuata nel rispetto dei termini e delle procedure previste.⁴

Costi delle Assemblee plenarie

Art. 7 I costi delle Assemblee plenarie sono a carico della Conferenza centrale, nel limite in cui essi non sono assunti dai membri ospitanti.

Convocazione e documenti

Art. 8 ¹ La convocazione, con l'indicazione degli oggetti principali figuranti all'ordine del giorno, va inviata in iscritto alle/ai delegate/i cinque settimane prima dell'Assemblea plenaria. La spedizione dell'ordine del giorno completo e dei documenti avviene al più tardi due settimane prima dell'Assemblea plenaria.

² La Presidenza, un'eventuale Commissione preparatoria o il Segretariato generale formulano in iscritto per ogni oggetto in discussione una proposta corredata da una motivazione.

Traduzione

Art. 9 Le lingue ammesse nei dibattiti durante le Assemblee plenarie sono quelle nazionali. Il Segretariato generale provvede a far tradurre in modo adeguato i documenti messi a disposizione e i dibattiti.

⁴ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

- Direzione delle Assemblee plenarie* **Art. 10** Le Assemblee plenarie sono dirette dalla/dal presidente o, in loro vece, da una/un vicepresidente.
- Controllo delle presenze* **Art. 11** Le/i delegate/i che partecipano all'Assemblea plenaria registrano la loro presenza in una lista di controllo.
- Ospiti* **Art. 12** ¹ La Presidenza può invitare alle singole Assemblee plenarie relatori, periti o ospiti.
² L'Assemblea plenaria decide quali persone e organizzazioni siano da invitare regolarmente alla stessa. Esse hanno voto consultivo e la facoltà di presentare proposte.
- Dibattiti* **Art. 13** ¹ Gli oggetti sono dibattuti nella sequenza in cui essi figurano all'ordine del giorno. Con il consenso dell'Assemblea plenaria la sequenza può essere modificata e in casi urgenti l'ordine del giorno può essere ampliato con oggetti supplementari.
² Ogni oggetto è presentato preliminarmente da parte della Presidenza o di una persona da essa designata per motivarne le relative proposte.
³ Se l'entrata in materia su un oggetto è contestata, ha luogo una discussione d'entrata in materia. Durante la stessa possono essere formulate proposte di non entrata in materia o di rinvio dell'oggetto alla Presidenza.
⁴ Se l'entrata in materia è incontestata o approvata, la discussione libera è aperta fino al momento in cui essa è esaurita, rispettivamente fino al momento in cui è stata approvata una proposta di chiusura della stessa.
- Votazione* **Art. 14** ¹ L'Assemblea plenaria è autorizzata a decidere se è presente almeno la metà delle/dei delegate/i.
² L'Assemblea plenaria prende le proprie decisioni a maggioranza semplice dei voti espressi. Le astensioni non vengono calcolate. Chi presiede l'Assemblea non partecipa alle votazioni. In caso di parità di voti, decide con il proprio voto chi presiede l'Assemblea.⁵
³ Le votazioni e le nomine si effettuano a scrutinio aperto, salvo che l'Assemblea plenaria non decida di procedere con votazione o nomina a scrutinio segreto. Il quorum per la decisione di effettuare una votazione o un'elezione a scrutinio segreto è di un quinto dei voti emessi.

⁵ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 3 dicembre 2011

⁴ Se lo esigono particolari circostanze, le votazioni e le nomine possono essere effettuate in via circolare, a meno che almeno cinque delegati non propongano il trattamento dei rispettivi oggetti nel quadro di un'Assemblea ordinaria.⁶

⁵ Decisioni prese in via circolare devono essere approvate da due terzi dei voti espressi.⁷

⁶ Le decisioni prese in via circolare vengono assunte nel protocollo della prossima Assemblea plenaria.⁸

Informazioni e discussione generale

Art. 15 ¹ Alla fine dell'Assemblea plenaria ha luogo uno scambio d'informazioni fra i membri in merito a eventi particolari, intenzioni e risultati riguardanti le organizzazioni ecclesiastiche cantonali.

² Nella susseguente discussione generale è data facoltà alle/ai delegate/i di porre domande e presentare suggerimenti riguardanti oggetti non previsti all'ordine del giorno.

Verbali

Art. 16 ¹ Il Segretariato generale redige i protocolli delle Assemblee plenarie, che contengono almeno:

- a) la data, il luogo, la direzione e il nome dei presenti;
- b) la lista degli oggetti all'ordine del giorno;
- c) le proposte, le considerazioni importanti e le decisioni.

² I verbali sono approvati dalla Presidenza e inviati a tutte/i delegate/i. Nell'Assemblea plenaria successiva possono essere rilasciate dichiarazioni o richieste correzioni.

³ Se non deciso diversamente dall'Assemblea plenaria, i protocolli sono di dominio pubblico.

III. Presidenza

Compiti

Art. 17 ¹ Alla Presidenza spettano in particolare i seguenti compiti:

- a) la preparazione degli oggetti da sottoporre all'Assemblea plenaria e la decisione riguardante il luogo della stessa, la lista degli oggetti all'ordine del giorno, le relazioni e le proposte;
- b) l'esecuzione delle decisioni prese nell'Assemblea plenaria, salvo che la ri-

⁶ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

⁷ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

⁸ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

- spettiva esecuzione non spetti alla Presidenza o sia stata demandata a terzi;
- c) l'approvazione della relazione annuale⁹, dei verbali dell'Assemblea plenaria e la decisione riguardante l'invio permanente dei verbali a terzi;
 - d) la cura dei contatti con la Conferenza dei vescovi svizzeri;
 - e) la vigilanza sul Segretariato generale;
 - f) l'impiego di collaboratrici e collaboratori;
 - g) la stesura dei capitolati d'onori;
 - h) la decisione dei contributi da versare nell'ambito delle competenze finanziarie.
 - i) ¹⁰...

² La Presidenza adempie tutti i compiti che non sono attribuiti a un altro organo.

Sedute e decisioni **Art. 18** ¹ La Presidenza si riunisce al più tardi cinque settimane prima di ogni Assemblea plenaria. Altre sedute sono indette secondo le necessità.

² Vengono considerate come sedute anche le riunioni in videoconferenza, purché tutti i membri siano d'accordo con tale modo di procedere.¹¹

³ Le decisioni possono essere prese in via circolare, se nessun membro richiede il trattamento dell'oggetto in una seduta.

Verbali **Art. 19** Il Segretariato generale redige i verbali delle sedute della Presidenza, che sono inviati alle/ai delegate/i. Essi non sono di dominio pubblico.

IV. Commissioni permanenti

Costituzione **Art. 20** Le Commissioni si costituiscono in propria competenza, salvo che la loro costituzione non sia già stata decisa dall'Assemblea plenaria.

Sedute e decisioni **Art. 20^{bis}** ¹ Le Commissioni si riuniscono di regola da due a quattro volte nel corso dell'anno civile.

² Vengono considerate come sedute anche le riunioni in videoconferenza, purché tutti i membri siano d'accordo con tale modo di procedere.

³ Le decisioni possono essere prese in via circolare, se nessun membro

⁹ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 3 dicembre 2011

¹⁰ Stralciato per decisione dell'Assemblea plenaria del 25 marzo 2017

¹¹ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

richiede il trattamento dell'oggetto in una seduta.¹²

Verbali

Art. 21 Il Segretariato generale redige i verbali delle sedute, che sono inviati ai membri delle Commissioni e alla Presidenza. Essi non sono di dominio pubblico.

Commissione delle finanze

Art. 22¹ La Commissione delle finanze è costituita da cinque delegate/i della Conferenza centrale che dispongono di competenze in campo finanziario.¹³

² Alla Commissione spettano i seguenti compiti:

- a) la discussione preliminare del consuntivo annuale e del preventivo all'attenzione dell'Assemblea plenaria;
- b) la deliberazione del piano finanziario della Conferenza centrale e delle altre questioni di carattere finanziario;
- c) la verifica periodica della chiave di ripartizione finanziaria e la discussione preliminare di richieste di deroghe dalla stessa;
- d) l'elaborazione e l'aggiornamento permanente di una statistica finanziaria riguardante la Chiesa cattolica in Svizzera.

Commissione per il diritto pubblico ecclesiastico e il diritto attinente alla religione

Art. 23¹ La Commissione per il diritto pubblico ecclesiastico e il diritto attinente alla religione è costituita da tre delegate/i della Conferenza centrale, da un rappresentante della Conferenza dei vescovi svizzeri e da due esperti.

² Essa osserva gli sviluppi nell'ambito del diritto pubblico ecclesiastico e del diritto attinente alla religione nei Cantoni e in Svizzera ed elabora i documenti necessari per le relative decisioni.

³ Su incarico della Conferenza centrale essa cura i contatti con le istituzioni e le cattedre universitarie nel campo del diritto attinente alla religione, del diritto pubblico ecclesiastico e del diritto canonico le cui attività sono sostenute finanziariamente dalla Conferenza centrale.

Commissione per la comunicazione e le relazioni pubbliche

Art. 24¹ La Commissione per la comunicazione e le relazioni pubbliche è costituita da tre delegate/i della Conferenza centrale, una rappresentanza della CVS e da due esperti.

² Spettano a essa in particolare i seguenti compiti:

- a) l'elaborazione di richieste e proposte all'attenzione del Segretariato generale e della Presidenza per quanto riguarda la comunicazione interna e le rela-

¹² L'art. 20^{bis} è stato aggiunto secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020

¹³ Secondo decisione dell'Assemblea plenaria del 28 novembre 2020 è stata soppressa la seguente disposizione «Almeno uno dei membri è contemporaneamente membro della Commissione mista di esperti per le attività pastorali interne.»

zioni pubbliche della Conferenza centrale;

- b) il sostegno della Presidenza e delle Commissioni specialistiche nella preparazione e nell'organizzazione di manifestazioni e di campagne informative della Conferenza centrale relative alle proprie attività.

V. Segretariato generale

Compiti

Art. 25¹ Il Segretariato generale svolge le attività ordinarie correnti della Conferenza centrale e dei suoi organi.

² Esso provvede allo svolgimento amministrativo delle questioni correnti, gestisce la contabilità e cura l'archivio e la documentazione.

³ Esso informa i membri e l'opinione pubblica per quanto riguarda il lavoro della Conferenza centrale e gli sviluppi importanti nel campo del diritto pubblico ecclesiastico e il diritto attinente alla religione, nonché nel campo dell'organizzazione e del finanziamento della vita ecclesiastica in Svizzera.

⁴ Esso gestisce l'attività degli organi di cofinanziamento.¹⁴

⁵ Esso è responsabile della gestione delle sedute del Consiglio di cooperazione CVS-RKZ.¹⁵

Segretaria/o generale

Art. 26¹ La/Il segretaria/o generale dirige il segretariato e coordina il lavoro delle Commissioni.

² La/Il segretaria/o generale sottostà alle direttive della/del presidente.

³ La/Il segretaria/o generale partecipa con voto consultivo alle Assemblee plenarie, nonché alle sedute della Presidenza, delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro.

Gestione del patrimonio¹⁶

Art. 26^{bis}¹ La gestione del patrimonio della RKZ è affidata a un Comitato d'investimento.

² Il Comitato d'investimento si compone di un membro ciascuno della Presidenza e della Commissione delle finanze, nonché della/del segretaria/o generale o della/del sua/o vice e di una/un esperta/o esterna/o.

³ I compiti e le competenze del Comitato sono regolati da un regolamento d'investimento, in cui sono contenuti anche i criteri per la gestione del patrimonio.

¹⁴ Decisione dell'Assemblea plenaria del 2 dicembre 2017

¹⁵ Decisione dell'Assemblea plenaria del 2 dicembre 2017

¹⁶ Decisione dell'Assemblea plenaria del 26 giugno 2021

⁴ Il regolamento d'investimento è emesso dalla Presidenza della RKZ e portato a conoscenza dell'Assemblea plenaria.

VI. Ufficio di revisione

Compiti

Art. 27 ¹ L'Ufficio di revisione esamina la gestione delle attività e la tenuta della contabilità della Conferenza centrale. A tale riguardo esso presenta una relazione e una proposta all'Assemblea plenaria.

² Esso si costituisce in propria competenza.

VII. Autorizzazione di firma e competenze finanziarie

Autorizzazione di firma

Art. 28 ¹ La/Il presidente e la/il segretaria/o generale congiuntamente sono autorizzati a firmare in modo vincolante per la Conferenza centrale e la Presidenza.

² In caso di impedimento, tale autorizzazione è devoluta a una/un vicepresidente, rispettivamente alla/al sostituta/o della/del segretaria/o generale.

³ Per il Segretariato generale tale autorizzazione spetta alla/al segretaria/o generale con firma individuale.

⁴ L'autorizzazione di firma per i conti postali e bancari è determinata nel capitolato degli oneri e nella descrizione delle singole funzioni.

Competenze finanziarie

Art. 29 Nell'ambito del preventivo e dei crediti quadro sono determinate le seguenti competenze:

- a) per la Presidenza fino a CHF 20'000.-;
- b) per la/il segretaria/o generale fino a CHF 5'000.- per le spese amministrative.

VIII. Entrata in vigore

Art. 30 Il presente regolamento di gestione è stato approvato il 1° dicembre 2007 dall'Assemblea plenaria. Esso entra in vigore il 1° gennaio 2008. Revisioni parziali sono state effettuate il 3 dicembre 2011, il 25 marzo 2017, il 2 dicembre 2017, il 28 novembre 2020 e il 26 giugno 2021.